

Circolare della Protezione civile sull'impiego di personale nelle manifestazioni di paese

Volontari con le mani legate

Negli eventi non possono fermare mezzi e persone

DI STEFANO MANZELLI

Nelle manifestazioni di paese è frequente l'impiego di soggetti volontari riconoscibili da pettorine, divise e mezzi attrezzati. Ma se si tratta di volontari della protezione civile d'ora in poi sarà più difficile vedere soggetti in divisa impegnati nel controllo del traffico e di vigilanza fisica delle aree dove si svolgono gli eventi. Queste attività infatti ora sono specificamente vietate per tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile. Lo ha evidenziato il Dipartimento della protezione civile con la circolare n. 45427 del 6 agosto 2018. L'impiego di personale volontario per la realizzazione di manifestazioni pubbliche è ormai divenuta un'attività ordinaria, specialmente alla luce delle severe recenti prescrizioni in tema di safety e security. Ma

per il personale che presta servizio di protezione civile il riferimento normativo nazionale è rappresentato dal decreto legislativo n. 1/2018 che sulla materia delle attività da svolgere è molto selettivo. Specifica infatti questo provvedimento che il personale che svolge servizio di protezione civile in occasione di eventi programmati e programmabili può assicurare solo un supporto marginale limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di supporto alla popolazione. Senza mai interferire con i servizi che attengono alle forze di polizia. L'intervento dei volontari della protezione civile nelle pubbliche manifestazioni a parere del Dipartimento si può espletare anche in ambiti non riconducibili a scenari tipici di protezione civile. In questo caso il volontario può legittimamente svolgere le funzioni richieste dall'organizzatore dell'evento contemplate dall'oggetto associativo. L'organizzazione di volontariato in tale ipotesi non interviene in qualità di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile dunque è libera di inviare il proprio personale

Pareggio, dati entro il 10/9

Gli enti locali avranno tempo fino al 10 settembre per trasmettere il monitoraggio del pareggio di bilancio relativo al primo semestre del 2018. È l'effetto della pubblicazione sulla G.U. n. 185 di ieri del decreto 23 luglio 2018 del Mef che disciplina le modalità dell'adempimento. La legge prevede due rilevazioni ai fini del monitoraggio del rispetto del saldo di competenza: la prima riferita al 30 giugno 2018, la seconda al 31 dicembre 2018. Le informazioni dovranno essere trasmesse, rispettivamente, entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in G.U. (e quindi entro lunedì 10 settembre) ed entro il 30 gennaio 2019 per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposita applicazione web predisposta dalla Ragioneria generale dello stato.

se lo consente lo statuto. Ma senza impiego di loghi e stemmi di protezione civile per non confondere gli osservatori. L'intervento tipico dei volontari di protezione civile però è rappresentato dagli eventi dove l'organizzazione partecipa in

qualità di struttura operativa del servizio nazionale. Si tratta degli eventi a rilevante impatto locale, attivati con il necessario supporto della regione. Il volontario in questo caso, specificamente formato e dotato di idonei dispositivi di protezione, potrà fornire assistenza e informazione alla popolazione. Con tutti i limiti previsti dalla legge in relazione alla sua qualifica. Resta infatti totalmente precluso al volontario anche in questo caso svolgere servizi di viabilità e regolazione del traffico veicolare. E i volontari della protezione civile non possono neppure occuparsi delle altre attività di controllo del territorio come il servizio di controllo accessi, i servizi di vigilanza ed osservazione, la protezione delle aree interessate dall'evento e l'adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli con interruzione dei percorsi di accesso.

Imposta di soggiorno, dubbi sugli obblighi degli albergatori

Albergatori e titolari di strutture ricettive dovrebbero essere qualificati responsabili d'imposta e non solo agenti contabili, così come sono stati qualificati responsabili i gestori di locazioni brevi. La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, sezione regionale di controllo, con la deliberazione 112 del 31 luglio 2018, su parere richiesto dal comune di Bologna, ha rimesso al presidente della Corte la questione della figura giuridica dell'albergatore per il pagamento dell'imposta di soggiorno e degli obblighi che incombono sui soggetti che incassano il tributo per conto delle amministrazioni comunali, affinché valuti l'opportunità di una pronuncia delle sezioni riunite.

I giudici hanno sostenuto che è illogico che l'albergatore venga considerato solo agente contabile. E auspicano che le sezioni riunite rivedano la posizione espressa con la sentenza 22/2016, con la quale hanno dato questa qualificazione.

La questione è stata sollevata dal comune di Bologna, il quale ha chiesto una parere ai giudici contabili sugli effetti derivanti dall'articolo 4 del dl 50/20017, che dalla sua formulazione letterale sembra attribuire ai soggetti che incassano il tributo la qualifica di responsabili d'imposta. Nello specifico, il comma 5-ter della norma citata stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

Secondo un'interpretazione estensiva, pone in evidenza la Corte, anche il sistema di «riscossione e contabilizzazione dell'imposta sarebbe stato attratto nel regime del responsabile d'imposta». Però, ragioni di ordine sistematico fanno «ritenere la previsione contenuta nell'art. 4, comma 5-ter, del dl n. 50 riferita unicamente al regime delle locazioni brevi». Anche se questa interpretazione dà «luogo ad evidenti illogicità», qualificando chi riscuote il canone o il corrispettivo, «sia esso diretto gestore della struttura ricettiva o intermediario, responsabile dell'imposta nel caso delle locazioni brevi e agente contabile negli altri casi, più specificamente riconducibili all'attività alberghiera, che pure danno luogo al presupposto tributario». Quindi, ritengono assurdo che i soggetti che gestiscono le locazioni brevi, che non sono da considerare attività imprenditoriali, assumano la qualificazione giuridica di responsabili d'imposta, anche quando la riscossione viene effettuata direttamente e non tramite operatori professionali. Mentre sarebbero solo agenti contabili i titolari di attività ricettive imprenditoriali, quali alberghi, pensioni, locande, affittacamere, bed & breakfast professionali, campeggi, villaggi turistici, e via dicendo. Normalmente, invece, responsabile è proprio chi svolge un'attività organizzata in forma imprenditoriale o professionale. Si qualifica tale, ex lege, il soggetto che risponde del pagamento del tributo, come per esempio il notaio, solidalmente con il contribuente obbligato principale, nei cui confronti può esercitare un diritto di rivalsa.

Questo quadro normativo viene ritenuto poco convincente dalla sezione regionale di controllo della Corte, ed è questo il motivo per cui sollecita un intervento delle sezioni riunite.

Sergio Trovato

Ai centri per l'impiego soltanto una quota degli spazi assunzionali

Possibile clamoroso autogol del parlamento nel disegno di rafforzamento dei centri per l'impiego. Il testo finale della legge di conversione del dl 87/2018 (decreto dignità) prevede che nel triennio 2019-2021, anche allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, le regioni destinano «una quota delle proprie facoltà assunzionali» da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il «rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego» così da «garantirne la piena operatività». In questo modo la legge di conversione attrae i servizi per l'impiego entro il complesso sistema della sostituzione del turnover del personale cessato: le «facoltà assunzionali», infatti, altro non sono se non gli spazi di spesa massima ammessi anno per anno dalla legge, secondo un sistema che a partire dal 2019 consisterà nel 100% della spesa del personale cessato nel 2018, più gli spazi di spesa non utilizzati nel triennio precedente. È perfettamente chiaro che se ai centri per l'impiego si destina solo una quota di spazi assunzionali comunque piuttosto limitati, ben difficilmente si può garantire il rafforzamento degli organici immaginato. Per altro, esattamente nei centri per l'impiego a partire dal 2019 comincerà a sentirsi in maniera fortissima l'esodo dei circa 500.000 dipendenti pubblici che complessivamente fino al 2022 andranno in pensione: almeno il 25% dei dipendenti in servizio oggi presso i centri per l'impiego (non arrivano nemmeno a 7.000) venne assunto a fine anni '70 con le leggi sul lavoro giovanile. Dunque, l'utilizzo per giunta parziale degli spazi assunzionali a mala pena potrebbe garantire la copertura del turnover, non certo il rafforzamento. Il legislatore non ha evidentemente tenuto in debito conto che per il personale dei centri per l'impiego si è già espressa la legge 205/2017, che all'articolo 1, commi 793, 794, 795 e 796, ha previsto uno stanziamento complessivo di 250 milioni, destinati a coprire il costo del personale, commisurato al 2015, data di avvio della travagliatissima riforma delle province indotta dalla legge Delrio e che ha portato, a inizio gennaio, i servizi per il lavoro verso le regioni o loro enti costituiti per gestire le politiche per il lavoro. Poiché lo stanziamento complessivo previsto dalla legge (e già redistribuito tra le regioni) fa riferimento alla spesa storicizzata all'inizio del 2015, essa risulta di molto superiore all'attuale spesa, perché a seguito della riforma Delrio circa 1.500 dipendenti degli iniziali 8.000 sono cessati dal servizio. Quanto stabilisce la legge 205/2017 autorizza, anzi obbliga, le regioni e gli enti regionali a destinare i finanziamenti statali ad assumere personale entro i tetti del finanziamento previsto. Ma, su questo sistema, sicuramente derogatorio rispetto alla normativa generale in tema di assunzioni, rischia di essere ora bloccato o quanto meno complicato dalla legge di conversione del dl 87/2018: non è difficile prevedere che la Corte dei conti o il Mef possano osservare che nel contrasto evidente tra le due norme, la legge 205/2017 e la legge di conversione del decreto dignità, quella più rispettosa delle esigenze di rispetto delle regole di finanza pubblica possa apparire la seconda, fermando sul nascere il processo di spesa per quanto meno ricondurre i centri per l'impiego al livello di unità di personale del 2015. Una confusione che molto probabilmente emergerà prestissimo.

Luigi Oliveri